

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (X e XIII):	
<i>In sede legislativa</i>	Pag. 1
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede referente</i>	» 1
GIUSTIZIA (IV):	
<i>Sottocommissione per i pareri</i>	» 2
<i>In sede referente</i>	» 2
<i>In sede legislativa</i>	» 3
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i>	» 3
<i>In sede legislativa</i>	» 3
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede referente</i>	» 4
CONVOCAZIONI	
	» 8
RELAZIONI PRESENTATE	
	» 11

TRASPORTI (X) e LAVORO (XIII)

Commissioni riunite.

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 10 MARZO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente della X Commissione, SAMMARTINO.* — Interviene il Ministro della marina mercantile, Natali.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione del Fondo assistenza sociale lavoratori portuali » (*Modificato dalle Commissioni riunite VII e X del Senato*) (721-B).

Dopo la illustrazione favorevole dei Relatori Bianchi Fortunato, per la XIII Commissione, e De Capua, per la X Commissione, ed interventi altrettanto favorevoli dei deputati Giachini, Belci, Veronesi e Fabbri Riccardo e del Ministro Natali, le Commissioni approvano le modificazioni introdotte dal Senato.

In fine di seduta il disegno di legge è votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 10 MARZO 1967, ORE 9,40. — *Presidenza del Vicepresidente GREPPI indi del Presidente SULLO.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Gaspari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermiere e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (*Parere alla VII Commissione*) (3377).

La Commissione, udita la relazione del deputato Greppi, in sostituzione del Relatore Miotti Carli Amalia, delibera di esprimere parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE:

« Varianti alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, concernente l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (*Parere alla VII Commissione*) (3778).

Riferisce favorevolmente il deputato Greppi in sostituzione del Relatore Semeraro. Dopo intervento del deputato La Bella, il quale preannuncia il voto contrario del suo Gruppo (in quanto trattasi di provvedimento « parziale » che non affronta la questione alla radice, in una visione organica di tutta la materia), la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

PROPOSTA DI LEGGE:

SCRICCIOLO ed altri: « Distacco della borgata "Lido di Follonica" dal comune di Piombino, in provincia di Livorno e sua aggregazione al comune contermini di Follonica in provincia di Grosseto » (1814).

Il Relatore Russo Spena riferisce sui lavori del Comitato ristretto, il quale dopo aver preso in esame l'emendamento dei deputati Scricciolo e Piccinelli e una proposta di parte comunista non tradottasi però in un formale emendamento, ha deliberato, a maggioranza, di sottoporre all'approvazione della Commissione il testo originario della proposta di legge come modificato dall'emendamento dei deputati Scricciolo e Piccinelli.

Dopo ampia discussione alla quale partecipano i deputati Borsari, Diaz Laura, Mattarelli, Matteotti e il Presidente Sullo, la Commissione, a conclusione, delibera ad unanimità di nominare il Comitato dei nove affidando ad esso, ai sensi dell'articolo 30-bis del Regolamento, la formulazione definitiva del testo degli articoli e dà mandato al Relatore di predisporre la relazione.

I Commissari di parte comunista si riservano di presentare una relazione di minoranza qualora in sede di Comitato non si raggiunga l'accordo sul testo.

Il Comitato dei nove risulta composto dei deputati: Borsari, Greppi, Manco, Mattarelli, Matteotti, Maulini, Russo Spena, Sullo e Zincone.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,50.

GIUSTIZIA (IV)

Sottocommissione per i pareri.

VENERDÌ 10 MARZO 1967, ORE 9. — *Presidenza del Presidente* BREGANZE.

DISEGNO DI LEGGE:

« Variazione al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per

l'anno finanziario 1966 » (Terzo provvedimento).

A seguito della relazione del deputato Breganze e dopo interventi dei deputati Bisantis, Guidi, Bosisio, la Sottocommissione esprime parere favorevole con osservazioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 10 MARZO 1967, ORE 10,15. — *Presidenza del Presidente* ZAPPA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente, in relazione ad una lettera inviata dai deputati Guidi ed altri, con cui, ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento, viene sollecitato un dibattito circa gli indirizzi politici del Governo di fronte ad alcune situazioni della magistratura ed in merito ad un procedimento disciplinare a carico di un alto magistrato incolpato di aver mosso delle critiche al primo Presidente della Corte di cassazione, invita la Commissione a decidere sulla richiesta stessa.

Dopo interventi dei deputati Lucifredi, Guidi, Mannironi, Breganze, la Commissione, a maggioranza, respinge la proposta di invitare il Ministro di grazia e giustizia a riferire sugli argomenti indicati dal deputato Guidi.

PROPOSTA DI LEGGE:

PENNACCHINI: « Modifica dell'articolo 625 del codice penale » (3635).

Il Presidente puntualizza la situazione dell'esame della proposta di legge in relazione al lavoro svolto nelle precedenti sedute.

Il Relatore Macchiavelli chiede se il Governo, avendo presentato un proprio emendamento sostitutivo di tutto l'articolo unico, intenda consentire al trasferimento in sede legislativa della proposta in esame.

Avendo il Sottosegretario di Stato Misasi espressa la impossibilità di aderire alla richiesta di trasferimento in sede legislativa della proposta di legge, dopo interventi dei deputati De Florio, Pennacchini, e Lucifredi, il Presidente sospende la trattazione dell'esame della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,40

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 10 MARZO 1967, ore 11,45. — *Presidenza del Presidente ZAPPA*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO E PROPOSTA DI LEGGE:

« Istituzione di una nuova sezione in funzione di Corte di assise presso il tribunale di Cagliari » (3831).

MILIA: « Istituzione di una nuova Corte di assise presso il Tribunale di Cagliari » (3828).

Il deputato Bisantis svolge relazione favorevole al disegno di legge ed intervengono i deputati Berlinguer Mario, Guidi, Pennacchini e Mannironi, il quale presenta un ordine del giorno in merito al più efficace funzionamento della nuova sezione di corte di assise, che viene accolto dal Governo come raccomandazione.

La Commissione sceglie quale testo base il disegno di legge e quindi, trattandosi di un articolo unico lo vota a scrutinio segreto e lo approva. La proposta di legge n. 3828 viene dichiarata assorbita e viene quindi cancellata dall'ordine del giorno.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento dello stanziamento previsto dall'articolo 16, n. 3, della legge 16 luglio 1962, n. 922, per le spese di ufficio dei tribunali e delle preture » (3703).

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Aumento dello stanziamento previsto dalla legge 15 febbraio 1957, n. 26 e 18 febbraio 1963, n. 208, per la concessione di contributi integrativi dello Stato per i servizi dei locali giudiziari » (3704).

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE:

« Istituzione di una sezione in funzione di Corte di assise di appello presso la Corte di appello di Catanzaro » (2853).

La Commissione procede alla votazione a scrutinio segreto ed approva il disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 13.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 10 MARZO 1967, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente ERMINI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria.

PROPOSTA DI LEGGE:

CAPPUGI ed altri: « Modifica dell'articolo 53, n. 4, primo capoverso, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 » (3807).

Dopo relazione favorevole del deputato Franceschini, la Commissione delibera, all'unanimità e col consenso del Governo, di richiederne alla Presidenza della Camera il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

VENERDÌ 10 MARZO 1967, ALLE ORE 10. — *Presidenza del Presidente ERMINI*. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Badaloni Maria.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuove norme sulla promozione dei direttori didattici ad ispettori scolastici » (3749).

Il Presidente Ermini, in via preliminare, dà lettura di una lettera del Presidente della Camera relativa alla opportunità di contenere l'attività di produzione legislativa entro limiti che assicurino alle norme da emanare, non solo formalmente, ma anche per la sostanza dei rapporti che regolano, dignità di legge.

Il deputato Reale Giuseppe riferisce quindi favorevolmente sul provvedimento che è inteso a sostituire l'attuale sistema di promozione dei direttori didattici ad ispettori scolastici fin qui seguito, cioè mediante scrutinio per merito comparativo. La comparazione, infatti, basandosi su elementi che per essere in massima parte desunti dai rapporti informativi, risente della mancanza inevitabile di unità nei criteri di giudizio, essendo le note particolari formulate da ispettori scolastici, che sono circa 300. La pluralità degli organi, risultando fonte di contrasti di giudizio e di dubbio, introducono alla base scompensi nel giudizio del Consiglio di amministrazione, pur contenuto nei limiti il più rigorosamente obiettivi.

In armonia quindi con gli orientamenti fissati dalle linee direttive del piano di sviluppo pluriennale della scuola, si predispose, con il provvedimento in esame, l'istituzione del concorso per la nomina ad ispettore scolastico di circoscrizione. Il concorso è bandito ogni biennio, entro il mese di ottobre, per tutti i posti vacanti ed è disponibile al 1° ottobre dell'anno nel quale si pubblica il bando e al 1° ottobre dell'anno successivo.

Il relatore, dopo aver osservato che la tesi del nuovo sistema di promozione appare esasperata dall'atteggiamento assunto dalla categoria interessata, passa ad esaminare le modalità del concorso di cui trattasi. A suo avviso, la relazione richiesta ai direttori didattici per la ammissione al concorso non basta a costituire titolo predeterminante ai fini dell'ammissione al colloquio (tale ammissione deve essere piuttosto posta in relazione con altri requisiti come: anni di servizio, qualifica, titoli di cultura) e deve essere vistata e commentata da un ispettore scolastico.

Dopo aver concordato sul sistema dell'esame-colloquio che tenda a stabilire se il candidato alla promozione sia in possesso dei requisiti richiesti per le funzioni di ispettore, alcune riserve esprime sui titoli di cultura richiesti. In merito, è dell'opinione che tali titoli non debbano riferirsi soltanto a quelli conseguibili nelle funzioni espletate dal direttore didattico, ma anche a titoli di cultura in senso più vasto e di carattere personale. Convenuto poi con quanto stabilisce il disegno di legge, circa la valutabilità del servizio, limitata ad un massimo di 12 anni, si augura che il provvedimento in esame, dissipata la atmosfera di diffidenza creatasi in questo settore (le garanzie di obiettività che esso offre dovrebbero essere idonee allo scopo) venga al più presto approvato al fine di consentire la nomina di nuovi ispettori scolastici per le numerose sedi che risultano attualmente vacanti.

Interviene nella discussione il deputato Valitutti, il quale, dopo aver tracciato un esame storico della legislazione che ha regolato il settore, esprime perplessità sul fatto che dal 1965 il Ministero della pubblica istruzione non abbia proceduto alle nomine di nuovi ispettori scolastici, sicché da più parti sorge il dubbio che il provvedimento in esame sia inteso a ritardare la nomina degli ispettori per consentire il perdurare del sistema degli incarichi attualmente affidato *pro tempore* ai direttori didattici.

A suo avviso, col disegno di legge in esame si renderà più difficile la nomina degli ispettori; il tipo di concorso adottato infatti ap-

pare anomalo (per l'ammissione al concorso occorrono requisiti obiettivi e non affidati alla relazione del direttore didattico) ed incongruo (non esiste corrispondenza tra il procedimento adottato ed il fine di selezionare i concorrenti), mentre il sistema più idoneo appare certamente quello dell'esame scritto.

Riserve esprime inoltre sul programma e sul sistema dei punteggi, nonché sulla composizione della Commissione giudicatrice del concorso (il Ministro della pubblica istruzione dovrebbe sentire, per la sua nomina, il parere della III Sezione del Consiglio superiore e la Commissione stessa dovrebbe essere presieduta da un professore universitario di ruolo di discipline costituenti materie d'esame).

È quindi dell'opinione che, se non si modifica adeguatamente il provvedimento, appare preferibile conservare l'attuale sistema di promozione dei direttori didattici ad ispettori scolastici.

Successivamente, la Commissione, su proposta del deputato Buzzi, cui aderiscono i deputati Scionti e Valitutti, delibera di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE REFERENTE.

VENERDÌ 10 MARZO 1967, ORE 9,20. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro per la sanità, Mariotti.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera » (*Parere della I, II, V, XIII Commissione*) (3251);

LONGO ed altri: « Norme per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale sanitario » (*Parere della I, II, V, VI e XIII Commissione*) (444);

DE MARIA e DE PASCALIS: « Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali » (*Parere della II, VIII e XIII Commissione*) (1483);

ROMANO e NICOLAZZI: « Norme generali per l'ordinamento del servizio ospedaliero nazionale » (*Parere della I, II, V e XIII Commissione*) (2908).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli dei provvedimenti in discussione.

All'articolo 30 l'onorevole Scarpa propone un emendamento soppressivo dell'ultima parte del terzo comma facendo presente che le spese previste non possono essere addebitate agli ammalati mediante inclusione nella retta ospedaliera, ma devono ricadere sulla comunità nazionale e quindi essere poste a carico dello Stato; l'onorevole Di Mauro illustra un suo emendamento, analogo ad altro proposto dall'onorevole Storti ed altri, il quale stabilisce che alcune spese di carattere generale non devono poter determinare aggravii alla retta di degenza; per le stesse ragioni l'onorevole Di Mauro propone di sopprimere il quarto comma dell'articolo nonché una parte del quinto comma; l'onorevole Morelli per le stesse ragioni adottate dall'onorevole Di Mauro propone di sopprimere il sesto comma; l'onorevole Cattaneo Petrini Giannina propone di sostituire all'ultimo comma le parole: « un ventesimo », con le parole: « un decimo »; il relatore onorevole Lattanzio pur riconoscendo che sulla retta di degenza non possono gravare tutte le spese dell'ospedale, ritiene che il problema dello scorporo della retta assume un'importanza relativa dal momento che la tendenza è di giungere ad un sistema di sicurezza sociale assicurato mediante la fiscalizzazione degli oneri sociali, nel quale la retta assumerà un valore meramente simbolico, d'altra parte procedere a degli scorpori in questo momento, e finché il sistema auspicato non verrà instaurato, significherebbe creare gravi difficoltà alla legge stessa; il Ministro Mariotti rileva che l'ospedale, pur assolvendo ad una funzione di indubbia utilità generale, è anche una azienda, che deve essere retta con criteri economici al fine di assicurarne la funzionalità; egli è pertanto personalmente convinto della necessità della onnicomprensività della retta ospedaliera nella quale vanno comprese le spese per le attrezzature di primo impianto; d'altra parte la collettività, attraverso i ripiani dei bilanci deficitari, paga già queste attrezzature. Allo stato attuale le maggiori passività degli ospedali sono dovute alla gravosità degli interessi passivi sui mutui contratti: assicurare attraverso la retta onnicomprensiva la copertura di alcune spese significa sollevare gli ospedali da questi debiti. Ovviamente questo concetto di onnicomprensività è solamente transitorio in attesa dell'attuazione del sistema di sicurezza sociale, attraverso la fiscalizzazione degli oneri, nel quale sistema non ci sarà posto per le mutue. L'onorevole Di Mauro per dichiarazione di voto, pur condividendo le osservazioni del Ministro

dichiara che appunto per questo le spese generali che si vorrebbero includere nella retta devono invece essere poste a carico dello Stato. Contraria alle affermazioni dell'onorevole Di Mauro si dichiara l'onorevole Cattaneo Petrini Giannina, la quale afferma che il finanziamento previsto dalla legge consente di migliorare le attrezzature ospedaliere. Posti ai voti, gli emendamenti Scarpa, Di Mauro, Zanti Tondi Carmen, Morelli sono respinti, l'onorevole Cattaneo Petrini Giannina ritira il proprio e l'articolo 30 viene approvato nel testo governativo con un emendamento aggiuntivo delle parole: « e del lavoro » proposto dall'onorevole Fada che il Presidente dichiara conseguente all'approvazione di analogo emendamento all'articolo 2.

L'onorevole Capua illustra un emendamento aggiuntivo 30-*bis* il quale stabilisce che, per i ricoverati in camere speciali, può essere determinata una retta differenziata. A questo emendamento si dichiara contrario in quanto anticipa la futura struttura dell'ospedale l'onorevole Pasqualicchio, mentre si dichiarano favorevoli il Ministro e il relatore. Posto ai voti l'emendamento è accolto e, su proposta del Presidente, è inserito come comma aggiuntivo all'articolo 30, il quale rimane approvato nel seguente testo:

ART. 30.

(*Retta di degenza*)

La retta giornaliera di degenza è determinata con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione di ciascun ente ospedaliero.

La retta giornaliera di degenza è determinata sulla base del costo complessivo dell'assistenza sanitaria ospedaliera prestata agli infermi.

La retta deve comprendere tutte le spese sostenute dall'ente per la retribuzione del dipendente personale, per la diagnosi, la cura ed il mantenimento degli infermi, quelle necessarie per assolvere i compiti previsti dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 38 della presente legge, nonché ogni altra spesa che concorra a formare il costo complessivo dell'assistenza ospedaliera.

Nella retta devono essere comprese, altresì, le spese a carico dell'ente ospedaliero iscritte nel bilancio dell'anno cui si riferiscono le spese, per l'ammortamento, il rinnovo e l'ammmodernamento delle attrezzature ospedaliere per una quota non superiore complessivamente al quattro per cento della retta determinata a norma dei precedenti commi.

Le spese di gestione dei centri per le malattie sociali e del lavoro non possono determinare aggravii sulla retta di degenza in misura superiore al venti per cento del loro importo e, comunque, in misura non eccedente l'uno per cento dell'ammontare della retta.

I proventi delle rette ospedaliere possono, solo e fino ad un ventesimo del loro ammontare, essere ceduti in delegazione per la stipulazione di mutui destinati al finanziamento delle opere previste al successivo articolo 32.

Per i ricoverati in camere speciali il Consiglio di amministrazione di ciascun ente ospedaliero determina una retta differenziata riferita al ricovero e al mantenimento dei pazienti.

Le tariffe per le prestazioni professionali nei riguardi dei ricoverati in sale speciali sono quelle previste dalla tariffa minima nazionale per le prestazioni medico-chirurgiche.

L'onorevole Monasterio dichiara di far suo ed illustra un emendamento Cappugi, 30-*bis*, concernente l'anticipazione da parte della regione agli ospedali dell'importo delle rette dovute dai comuni, dalle province e dagli istituti mutualistici. Posto ai voti l'emendamento è respinto.

All'articolo 31 l'onorevole Di Mauro illustra un emendamento interamente sostitutivo, il quale si propone di istituire in luogo del fondo nazionale ospedaliero, un fondo regionale per il finanziamento della gestione, dell'ammmodernamento e delle attrezzature degli ospedali. L'onorevole Fada propone che il fondo nazionale ospedaliero serva anche al pagamento delle rette non ripetibili, l'onorevole Barba illustra un emendamento sostitutivo del penultimo comma relativo alla copertura finanziaria, mentre l'onorevole Capua illustra e successivamente ritira un emendamento soppressivo dell'ultimo comma. Il relatore onorevole Lattanzio si dichiara contrario all'emendamento Di Mauro, invita l'onorevole Fada a ritirare quello da lui proposto e di riproporlo in altra sede più opportuna, si dichiara favorevole all'emendamento Barba-Usvardi. Dopo che l'onorevole Fada dichiara di ritirare il proprio emendamento, il Presidente pone voti l'emendamento Di Mauro che è respinto e l'emendamento Barba e Usvardi che è approvato. Dichiara decaduto l'emendamento Storti.

A seguito delle modifiche apportate l'articolo 31 è approvato nel seguente testo:

« Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità sarà iscritto in apposito capitolo il fondo nazionale ospedaliero.

Il fondo è destinato alla concessione da parte del Ministero della sanità di contributi e sussidi agli enti ospedalieri per il rinnovo delle attrezzature tecnico-sanitarie degli ospedali e per il miglioramento e adeguamento di esse nei casi in cui la quota della retta di degenza prevista nel quarto comma dell'articolo 30 non riesca a coprire le spese occorrenti, osservando le norme dell'articolo 5 della legge 26 giugno 1965, n. 717; nonché al pagamento della integrazione a carico dello Stato degli assegni ai medici interni secondo le norme di cui al successivo articolo 38.

All'onere derivante dall'applicazione della presente norma, calcolato per l'anno 1967 in lire 10 miliardi; si farà fronte mediante riduzione di una somma di pari importo dal capitolo n. 3523 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i provvedimenti legislativi in corso.

Al fondo previsto dal presente articolo affluiscono altresì i proventi di donazioni, eredità e legati che pervengano allo Stato con destinazione all'assistenza ospedaliera ».

Il Presidente dichiara decaduti gli emendamenti aggiuntivi proposti dagli onorevoli Cappugi e Gennai Tonietti. L'onorevole Cattaneo Petrini illustra un proprio emendamento aggiuntivo concernente anticipazioni della retta di degenza. Dopo dichiarazione del Ministro Mariotti, il quale pure riconoscendo il fondamento delle osservazioni dell'onorevole Cattaneo invita la proponente a ritirare il proprio emendamento per ripresentarlo in Assemblea dopo un più approfondito esame del problema, l'onorevole Cattaneo ritira l'emendamento.

All'articolo 32 l'onorevole Di Mauro illustra un emendamento interamente soppressivo; l'onorevole Scarpa, proponendo di sopprimere l'ultima parte del primo comma dalle parole: « per la costruzione di nuovi ospedali », manifesta la preoccupazione che le spese di cui si tratta vengano a gravare sulla retta di degenza; l'onorevole Cattaneo Petrini propone di aggiungere tra le spese che possono essere coperte con mutui, anche quelle per l'acquisto di nuovi edifici; l'onorevole Pasqualicchio illustra un emendamento Mesinetti tendente a sopprimere il terzo comma; l'onorevole Monasterio propone che la garanzia dei mutui sia assunta dallo Stato.

Sugli emendamenti proposti interviene l'onorevole Bemporad, il quale chiarisce che le spese di cui si tratta non sono destinate a gravare sulla retta ma sul patrimonio dell'ente ospedaliero, sicché nel caso in cui le con-

dizioni finanziarie dell'ospedale consentano di accendere dei mutui, non è opportuno impedire il miglioramento delle attrezzature; l'onorevole Scarpa condividendo queste osservazioni dichiara di ritirare l'emendamento a condizione che risulti esplicitamente affermato il principio esposto dall'onorevole Bemporad: in tal senso presenta un emendamento; l'onorevole Usvardi sull'emendamento Monasterio fa presente la situazione deficitaria della maggior parte dei comuni e propone alternativamente la garanzia dello Stato; il Ministro Mariotti chiarisce che l'articolo nella sua formulazione originaria ha lo scopo di favorire la costruzione di ospedali e la fornitura delle apparecchiature necessarie; per quanto concerne la garanzia dello Stato dichiara che sul problema deve essere sentito il Ministro del tesoro e pertanto prega gli onorevoli Monasterio e Usvardi di rinviare la questione all'Assemblea; l'onorevole Usvardi accetta il suggerimento. Il Presidente quindi pone ai voti l'emendamento Balconi illustrato dall'onorevole Scarpa, che non è approvato, dichiara decaduti gli emendamenti Cappugi e Messinetti soppressivi del secondo comma e pone ai voti l'emendamento Di Mauro, non accolto e l'emendamento Cattaneo Petrini, accolto.

L'onorevole Monasterio ritira il proprio emendamento con riserva di presentarlo in Aula. È altresì respinto l'emendamento subordinato presentato dall'onorevole Scarpa. L'articolo 32 è quindi approvato con la modifica proposta dall'onorevole Cattaneo Petrini nel seguente testo:

« La Cassa depositi e prestiti e gli enti ed istituti pubblici autorizzati a concedere mutui garantiti da delegazioni con i comuni e le province possono concedere mutui agli enti ospedalieri per la costruzione di nuovi ospedali, l'ampliamento, la trasformazione e l'ammodernamento degli ospedali esistenti, l'acquisto di edifici già costruiti, purché rispondenti ai requisiti richiesti per gli ospedali, nonché per l'acquisto delle relative attrezzature di primo impianto.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro saranno definite le modalità relative al conferimento delle delegazioni.

Gli Enti di previdenza sono autorizzati nei limiti del 10 per cento delle disponibilità investibili in beni patrimoniali a concedere mutui agli enti ospedalieri ».

Il Presidente dichiara assorbito un emendamento concernente la posizione fiscale degli

ospedali presentato dall'onorevole Cattaneo Petrini.

All'articolo 33 l'onorevole Morelli illustra un emendamento concernente la sistemazione interna degli ospedali e l'onorevole Capua propone di sopprimere la parola: « reparti ». Sulla soppressione di questa parola si pronunciano a favore l'onorevole Bemporad e contrari gli onorevoli Scarpa, Capua e Barberi, i quali fanno presente gli inconvenienti che potrebbero derivare dal mantenimento dei reparti accanto alle divisioni e alle sezioni. Il Ministro Mariotti propone di limitarsi alla sola elencazione delle unità organizzative dell'ospedale con la soppressione della parola « reparti », rinviando il dettaglio al regolamento; il relatore si dichiara d'accordo col Ministro. Posto ai voti l'emendamento Morelli non è approvato, mentre è accolto l'emendamento Capua. L'articolo 33 è quindi approvato nel seguente testo:

« Gli ospedali sono costituiti, da sezioni, divisioni, servizi speciali per diagnosi e cura e servizi generali ».

L'onorevole Scarpa illustra successivamente un emendamento tendente a fare assorbire dall'ospedale gli ambulatori istituiti da enti pubblici, ricordando come il principio è stato già accolto dalla Commissione. All'emendamento si dichiarano contrari sia il Ministro che il relatore.

Posto ai voti l'emendamento è respinto. All'articolo 34 l'onorevole Cattaneo Petrini Giannina illustra un emendamento al secondo comma soppressivo delle parole: « di regola » e « per eccezionali esigenze ». L'onorevole Morelli propone invece che le sezioni siano sempre autonome, anche quando manchi la divisione; per il numero dei posti-letto della sezione propone, illustrando un emendamento Balconi Marcella, di sostituire la parola: « cinquanta » con la parola « quaranta », e propone altresì di sopprimere il sesto comma. L'onorevole Capua propone anche egli la soppressione dello stesso comma. Sull'emendamento soppressivo del secondo comma proposto dall'onorevole Morelli intervengono l'onorevole Capua, il quale propone di lasciare una maggiore libertà alle amministrazioni ospedaliere nel creare le divisioni in relazione alle particolari esigenze; l'onorevole Barberi, il quale chiarisce che ogni divisione è retta da un primario e creare un primariato per pochi posti-letto significa aggravare le condizioni economiche dell'ospedale; l'onorevole Bemporad, il quale dichiara di essere favorevole all'aggregazione della sezione alla divisione in

quanto l'aiuto, che regge la sezione, non potendosi assumere responsabilità di ordine giuridico deve essere posto alle dipendenze di un primario; l'onorevole Scarpa, il quale dichiara di essere d'accordo sul fatto che la sezione debba essere tenuta da un aiuto, ma questi deve essere uno specialista della materia. Sull'emendamento Cattaneo Petrini Giannina interviene l'onorevole Usvardi, il quale è favorevole nella sostanza alla seconda parte, che propone però di modificare. Il Presidente pone quindi ai voti l'emendamento Morelli, che non è approvato; è respinta altresì la soppressione della parola: « di regola » proposta dall'onorevole Cattaneo Petrini Giannina, mentre è approvata la seconda parte dell'emendamento stesso con le modifiche proposte dall'onorevole Usvardi. Per quanto concerne il numero dei posti-letto è accettata una modifica a quello della sezione che deve comprendere da 25 a 30 posti-letto. In relazione alla soppressione della parola « reparto » all'articolo precedente è soppresso il penultimo comma proposto dagli onorevoli Morelli e Capua.

A seguito delle modifiche apportate l'articolo 34 è così approvato:

« Negli ospedali generali la sezione è la unità funzionale che deve comprendere non meno di 25 e non più di 30 posti-letto.

Negli stessi ospedali le sezioni di specialità possono comprendere anche un numero di posti-letto che in ogni caso non può essere inferiore a 15. Queste sezioni ove non esista la relativa divisione sono di regola aggregate ad una divisione affine oppure per eccezionali esigenze organizzative e funzionali possono essere autonome.

La divisione è composta da due o più sezioni e costituisce l'unità ospedaliera in grado, per attrezzatura e servizi, di funzionare autonomamente.

Negli ospedali generali la divisione deve comprendere non meno di 50 e non più di 100 posti-letto.

Negli ospedali le divisioni di specialità possono comprendere anche un numero inferiore di posti-letto che in ogni caso non può essere inferiore a 30.

I servizi speciali di diagnosi a cura forniscono prestazioni specializzate e di norma non dispongono di letti di degenza o ne hanno un numero limitato ».

L'articolo 35 è approvato senza modifiche nel seguente testo:

« Negli ospedali specializzati le sezioni devono comprendere non meno di 15 e non più di 20 posti-letto.

Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di 30 e non più di 80 posti-letto ».

All'articolo 36 gli onorevoli Balconi e Barbi propongono di sopprimere la parola: « geriatrici » che il Presidente dichiara essere soppressa in relazione a precedente delibera della Commissione. L'onorevole Capua illustra e successivamente ritira un emendamento tendente a sopprimere anche le parole: « e per convalescenti ». L'articolo 36 risulta quindi approvato nel seguente testo:

« Negli ospedali per lungodegenti e per convalescenti le sezioni devono comprendere non meno di 25 e non più di 30 posti-letto.

Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di 80 e non più di 120 posti-letto ».

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

CONVOCAZIONI

V COMMISSIONE PERMANENTE (Bilancio e partecipazioni statali)

Mercoledì 15 marzo, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Parere sui disegni di legge:

Ricerche e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (3442) — (*Parere alla XII Commissione*) — Relatore: Galli;

Nuove norme per la concessione della « Stella al merito del lavoro » (3364) — (*Parere alla XIII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Butté;

Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3528) — (*Parere alla VII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: De Pascalis;

Deroga temporanea alla Tabella 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sostitutiva dall'Allegato A alla legge 16 novembre 1962, n. 1622, concernente il riordinamen-

to dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (3594) — (*Parere alla VII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: De Pascalis;

Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (3777) — (*Parere alla VII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Lezzi;

Trasferimento all'Ente autonomo del porto di Napoli dei servizi di illuminazione portuale e della pulizia delle aree e degli spazi acquei portuali (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3769) — (*Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Biasutti.

Ulteriore integrazione dello stanziamento previsto dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 (3779) — (*Parere alla X Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Ghio;

Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a costruire la seconda invasatura per le navi traghetto delle Ferrovie dello Stato in Golfo degli Aranci (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3771) — (*Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Biasutti;

Corresponsione di compensi incentivi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (3804) — (*Parere alla X Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Biasutti.

Parere sugli emendamenti al disegno di legge:

Proroga del termine fissato dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1962, n. 25 (3433) — (*Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Biasutti.

Parere sulle proposte di legge:

LEONE RAFFAELE ed altri: Norme integrative delle disposizioni in favore del personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica, in servizio alla data del 23 marzo 1939 (807);

GIUGNI LATTARI JOLE ed altri: Estensione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1963, n. 266, al personale direttivo e docente degli Istituti di istruzione elementare, secondaria ed artistica comunque in servizio militare alla data del 23 marzo 1939 (1386);

— (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Pedini.

Parere sulle proposte di legge:

RUSSO SPENA: Norme concernenti la carriera degli agenti di pubblica sicurezza provenienti dai sottufficiali delle Forze armate (2867) — (*Parere alla II Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Barbi;

CURTI AURELIO e ARNAUD: Aumento del contributo annuo dello Stato all'Ente Parco Nazionale Gran Paradiso (2710) — (*Parere alla XI Commissione*) — Relatore: Isgrò;

ARMATO ed altri: Disposizioni concernenti il personale avventizio delle Amministrazioni dello Stato (2935) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Barbi;

GUARIENTO ed altri: Ripristino dei beni distrutti o danneggiati da eventi bellici (3015) — (*Parere alla IX Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Fabbri Francesco;

CERVONE e LETTIERI: Passaggio nella carriera superiore del personale già dei ruoli aggiunti del Ministero dell'interno, in base al titolo di studio (3054) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Barbi;

ARMATO: Rivalutazione dell'anzianità maturata nelle Forze armate e nei Corpi di polizia dai sottufficiali passati all'impiego civile (3069) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Barbi;

DE MEO: Modifiche all'organico del ruolo degli ufficiali del servizio veterinario militare (3172) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: De Pascalis;

STORTI e ARMATO: Indennità di servizio al personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni applicato ai centri elettronici e meccanografici (3267) — (*Parere alla X Commissione*) — Relatore: Biasutti;

BORGHI ed altri: Interpretazione autentica della legge 13 marzo 1958, n. 165 (3268) — (*Parere alla VIII Commissione, competente in sede legislativa*) — Relatore: Fabbri Francesco;

BRANDI: Norme in materia di appalti di opere pubbliche (3279) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Micheli;

LETTIERI ed altri: Provvidenze a favore del personale insegnante cieco delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria ed artistica (3512) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Pedini;

DE MARIA e USVARDI: Istituzione presso il Ministero della sanità dell'Ispettorato generale delle Forze di Polizia sanitaria (3558) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: De Pascalis;

BERLINGUER MARIO: Aumento del contributo annuo dello Stato all'Unione italiana ciechi (3581) — (*Parere alla II Commissione*) — Relatore: Marotta Michele;

BIANCHI GERARDO: Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato (3631) — (*Parere alla I Commissione*) — Relatore: Barbi;

STORCHI: Aumento del personale a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi culturali e scolastici (3706) — (*Parere alla III Commissione*) — Relatore: Pedini;

FAILLA ed altri: Estensione delle facilitazioni di viaggio previste per le elezioni politiche nazionali a favore degli elettori della Assemblea regionale siciliana nella primavera del 1967 (3744) — (*Parere alla X Commissione*) Relatore: Fabbri Francesco;

SANTI ed altri: Estensione della legge 24 luglio 1961, n. 729, alla concessione per la costruzione e l'esercizio dell'Autostrada Forno-Pontremoli accordata ai sensi della legge 21 maggio 1955, n. 463, e concessione del prolungamento dell'Autostrada del Sole e a quella Tirrenica (3775) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Biasutti;

ERMINI: Modifica dell'articolo 53, alinea 5, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (3822) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Fabbri Francesco.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 15 marzo, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatore GIGLIOTTI ed altri: Modificazioni al testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e applicazione delle maggiorazioni e delle indennità a favore ed a carico degli Enti locali (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3377) — Relatore: Azzaro — (*Parere della IV e della V Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, riguardante la sistemazione delle opere permanenti di ricovero già costruite dallo Stato o a mezzo di enti locali (3687)

— Relatore: Usvardi — (*Parere della II, della IV, della V e della IX Commissione*);

Nuove disposizioni per la riesportazione dei manufatti dell'industria tessile a scarico di materie prime temporaneamente importate (3697) — Relatore: Bassi — (*Parere della XII Commissione*);

Adeguamento dei limiti di valore previsti dal regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, sulle facoltà dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e sulle attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'amministrazione stessa (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3782) — Relatore: Silvestri;

Riorganizzazione del Dopolavoro dei Monopoli di Stato (2889) — Relatore: Turnaturi — (*Parere della V Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

Senatore FENOALTEA Modificazione dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (2561);

COVELLI: Modifica dell'articolo 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (529);

DURAND DE LA PENNE: Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (1433);

CARRA ed altri: Modifiche alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (1184);

BRANDI: Modifica dell'articolo 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato (1277);

— Relatore: Zugno — (*Parere della V Commissione*).

Esame del disegno di legge:

Delega al Governo per la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro (3256) — Relatore: Patrini — (*Parere della I e della V Commissione*).

Esame del disegno e della proposta di legge:

Modifiche alla legge 5 marzo 1956, n. 525, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3810);

PAJETTA ed altri: Ulteriore modifica dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 623,

già modificato con legge 5 maggio 1956, n. 525, relative alla concessione alla Valle d'Aosta della esenzione fiscale per determinate merci e contingenti (3190);

— Relatore: Zugno — (*Parere della V Commissione*).

Esame della proposta di legge:

TURNATURI ed altri: Modifiche alla tabella A, allegata alla legge 26 settembre 1954, n. 869, sulla disciplina relativa ai diritti compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato (764) — Relatore: Loreti — (*Parere della I e della V Commissione*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 15 marzo, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

BELCI e BOLOGNA: Autorizzazione della spesa di lire 14 miliardi per l'esecuzione di opere ferroviarie nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia (3478) — Relatore: Carra — (*Parere della V e della X Commissione*);

TERRANOVA CORRADO: Disposizioni concernenti i terreni agricoli soggetti ai piani regolatori (1931) — Relatore: Cavallaro Francesco — (*Parere della XI Commissione*).

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti)

Mercoledì 15 marzo, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche alle disposizioni del Capo X della legge 24 luglio 1959, n. 622, e successive modificazioni (3707) — Relatore: Amodio — (*Parere della V e della VI Commissione*).

Discussione dei disegni di legge:

Ulteriore integrazione dello stanziamento previsto dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1 (3779) — Relatore: Sinesio — (*Parere della V Commissione*).

Stanziamento di 260 milioni per l'esecuzione di lavori urgenti sulle ferrovie Sangritana, Alcantara-Randazzo, Motta Sant'Anastasia-Regalbuto e Circumetnea (3444) — Relatore: Mancini Antonio — (*Parere della V Commissione*);

IN SEDE REFERENTE.

Esame delle proposte di legge:

STORTI e ARMATO: Indennità di servizio al personale dell'Amministrazione autonoma delle poste e telecomunicazioni applicato ai centri elettronici e meccanografici (3267) — Relatore: Fabbri Riccardo — (*Parere della I e della V Commissione*);

Senatori LOMBARDI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 14 novembre 1962, n. 1616, relativo alla concessione di un contributo di percorrenza ai natanti adibiti ai servizi di trasporto o di rimorchio sulle vie d'acqua interne (*Approvata dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3788) — Relatore: Cavallaro Nicola.

Parere sulle proposte di legge:

BELCI e BOLOGNA: Autorizzazione della spesa di lire 14 miliardi per l'esecuzione di opere ferroviarie nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia (3478) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Fortini;

BELCI e BOLOGNA: Autorizzazione di spesa per la concessione di un contributo per la costruzione del bacino di carenaggio di Trieste (3479) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Cavallaro Nicola.

RELAZIONI PRESENTATE

III Commissione (Affari esteri):

Adesione al Protocollo di proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 22 marzo 1965 e sua esecuzione (*Approvato dal Senato*) (3751) — Relatore: Storchi;

V Commissione (Bilancio e Partecipazioni statali):

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1966 (Terzo provvedimento) (3692) — Relatore: Galli;

XIV Commissione (Igiene e Sanità):

SPINELLI; DE MARIA e senatori PICARDO, BONADIES, FERRONI e SELLITTI: Norme transitorie per i concorsi per il personale sanitario ospedaliero (*Testo unificato modificato dalla XI Commissione permanente del Senato*) (1832-2143-B) — Relatore: Barba.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 20,30.